

## **NORME COLLABORAZIONE ESTERNA.004**

Revisionato il 23/03/2014

### **1.0 DEFINIZIONI**

Le attività di progetto o, in generale, le attività sociali possono avvalersi di una Collaborazione Esterna soltanto previa dichiarazione pubblica (sul sito Wordpress dell'Associazione nell'apposita sezione) dell'intesa stretta.

Si definisce “**Collaboratore esterno**”:

- qualsiasi singolo individuo privato;
- qualsiasi individuo appartenente ad un ente (in questo caso la collaborazione dovrà essere stipulata con l'ente stesso);
- qualsiasi Ente pubblico;
- qualsiasi Ente privato;

che ricade in una delle seguenti categorie:

- Patrocinante: ente che fornisce patrocinio ad un progetto e/o alle attività sociali.
- Patrocinante e collaboratore: ente che fornisce patrocinio e supporto operativo e/o economico (tramite denaro e/o materiali/strumenti) ad un progetto e/o alle attività sociali.
- Collaboratore: ente che partecipa alle attività operative di un progetto e/o alle attività sociali e/o fornisce supporto economico (tramite denaro e/o materiali/strumenti) ma non patrocina il progetto e/o le attività sociali stesse.

Una particolare collaborazione esterna è quella definita “**Accordo per pubblicazione**” che non prevede attività da parte di esterni ma semplicemente una concessione passiva di pubblicazione di materiale nelle opere dell'Associazione.

### **2.0 MODALITA' DI INTESA**

Il permesso a stringere una collaborazione esterna può essere accordato soltanto in forma scritta dal Presidente (o dal Vice Presidente dell'Associazione in sua vece) dietro consultazione informale dei membri del Consiglio Direttivo. La collaborazione diventa attiva dal momento della sua pubblicazione sul sito Wordpress dell'Associazione.

Si ritenga strettamente necessario definire da parte dei membri del Consiglio Direttivo l'ambito di applicazione della collaborazione. Successivamente è possibile, dietro accordo scritto da parte del Presidente (o del Vice Presidente) e della parte interessata, un'eventuale ridimensionamento in positivo o negativo della collaborazione.

### **3.0 OBBLIGHI**

Un collaboratore esterno ha l'unico obbligo di seguire quanto normato dal Codice Deontologico dell'Associazione e qualunque altra norma specifica aggiuntiva dettata dai membri del Consiglio Direttivo in forma scritta per le attività che lo vedono coinvolto.

Un collaboratore esterno non è un socio: pertanto non è obbligato a partecipare alle riunioni periodiche e non ha diritto di voto in sede assembleare.

### **4.0 ATTIVITÀ**

Un collaboratore esterno può compiere qualunque attività autorizzata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, purché supervisionata direttamente da almeno un socio. Ci sono comunque delle attività di dominio esclusivo dei soci, che sono:

- redigere, presentare, firmare e gestire progetti dell'Associazione;
- esercitare diritti esclusivi dei soci previsti da Statuto;
- pubblicare materiale sulle pagine dell'Associazione. Sia ritenuto possibile preparare materiale al quale i soci faranno un'introduzione e che provvederanno a pubblicare;
- gestire pagine web (inclusi profili su applicazioni) proprie dell'Associazione (possono però essere gestite pagine web esterne sponsorizzate dall'Associazione o di supporto).

Le attività dei Collaboratori Esterni previste da Progetti (sia Interni che Esterni) saranno gestite come previsto da "Norme gestione progetti" anche per quanto riguarda la parte economica.

Ai Collaboratori Esterni saranno inviati in formato pdf la Bozza di Progetto ed il Progetto Definitivo dei Progetti Esterni dove risultano coinvolti per conferma di quanto concordato. Per quanto riguarda i Progetti Interni, invece, riceveranno i documenti o le comunicazioni a loro relative.

I Collaboratori Esterni potranno essere coinvolti dai soci durante la stesura di tutti i documenti citati.

### **5.0 SOSPENSIONE RAPPORTO COLLABORATIVO**

Il rapporto di collaborazione può essere sospeso in qualunque momento dietro comunicazione scritta da entrambe le parti, sempre nel rispetto delle opere in corso, a meno di accordi specifici presi in merito.

Qualora ci fossero attività concordate in corso, queste possono essere sospese dietro motivazione scritta e dovrebbero riguardare casi eccezionali a meno di accordi specifici presi in merito.

Annualmente (entro Marzo di ciascun anno, iniziando dall'anno 2013) verrà effettuata una revisione di tutte le collaborazioni attive da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione che sarà ufficializzata nel bilancio sociale. Questa revisione è volta a verificare la consistenza della collaborazione stretta e una valutazione non conforme dei criteri fissati si tradurrà in una sospensione del rapporto stesso.

I criteri che verranno considerati durante la verifica annuale saranno:

1. effettiva consistenza della collaborazione negli ambiti concordati;

2. correttezza del comportamento dei collaboratori.

L'eventuale esito negativo per motivi comportamentali dovrà essere comunicato al soggetto della collaborazione, esplicando i motivi della sospensione.

Collaborazioni che vengono sospese per non consistenza (es. nessuna attività svolta, nessun rapporto) non hanno alcun obbligo di notifica. In questa sede sia ritenuto possibile ridefinire la collaborazione.